

## **Indennità COVID-19 e proroga per domande disoccupazione per lavoratori autonomi e collaboratori**

### **1). Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**

#### **Beneficiari:**

L'indennità è rivolta:

- ai **liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020**, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1 TUIR, **iscritti alla Gestione separata INPS. Ai fini dell'accesso all'indennità i soggetti non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti**, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

- ai **collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020**, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

#### **Trattamento:**

**Indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro.** Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. **Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.**

**L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.**

### **2). Indennità lavoratori autonomi in particolari settori**

L'articolo 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 prevede una analoga indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani e **commercianti**, oltre ad altri operatori economici (agricoltura, turismo, stabilimenti balneari, spettacolo).

### **3). Presentazione delle domande**

**I lavoratori destinatari delle indennità di cui sopra dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica.**

E' possibile accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione facilitate, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'INPS. **Le credenziali di accesso ai servizi sono attualmente le seguenti:**

- **PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);**

- **SPID di livello 2 o superiore;**
- **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);**
- **Carta nazionale dei servizi (CNS).**

**In mancanza delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell'Inps, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN.**

**In ulteriore alternativa, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il beneficiario può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.**

#### **4). Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità in oggetto e altre prestazioni previdenziali**

L'articolo 31 del D.L. 18/2020 dispone che **le indennità sopra indicate non sono tra esse cumulabili e che le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza** di cui al D.L. 4/2019 (legge 26/2019).

**Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa e degli enti di previdenza.**

Le indennità sono anche incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984.

**L'indennità di cui all'articolo 27, a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.**

Le indennità **sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali**, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale e con **le prestazioni di lavoro occasionale** – di cui all'articolo 54-bis del D.L. 50/2017 (legge 96/2017) - **nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.**

#### **5). Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL**

L'articolo 33, comma 1 del D.L. 18/2020, dispone anche la proroga dei termini di presentazione delle domande di indennità NASpl e DIS-COLL.

La norma sopra richiamata prevede infatti, in deroga alle previsioni generali di cui al D.Lgs. n. 22/2015, che **il termine di 68 giorni** - previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpl e di DIS-COLL – **è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.**

La suddetta proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpl e DIS-COLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Si precisa, pertanto, che le prestazioni in argomento spettano a decorrere:

- **dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro**, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
- **dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda**, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno;
- **dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro**, se la domanda è presentata oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.

Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che **fossero state, nel frattempo, respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), devono essere riesaminate d'ufficio in attuazione delle disposizioni normative precedentemente illustrate.**